

Fiducia a DL anticrisi, salva la detrazione del 55%

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009 19:14

L'emendamento conferma l'allungamento a 5 anni del periodo di detrazione e obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate



Tutto come prima o quasi per la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le uniche novità, contenute negli emendamenti all'art. 29 del **DL 185/2008** su cui oggi la Camera ha votato la fiducia, sono l'allungamento a 5 anni del periodo di detrazione e l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Gli emendamenti presentati venerdì scorso dai relatori di maggioranza alle commissioni Finanze e Bilancio della Camera hanno di fatto ripristinato

l'agevolazione del 55%, abolendo i commi 8-11 dell'articolo 29 che prevedevano l'obbligatorietà di inviare una istanza all'Agenzia delle Entrate – secondo il principio del silenzio-diniego - e introducevano la retroattività per il 2008. Dunque, la nuova procedura non prevede alcun meccanismo di prenotazione sulla base di un "silenzio-rifiuto" o di un "silenzio-assenso". Inoltre, i tetti di spesa, cioè i limiti oltre i quali lo Stato non avrebbe riconosciuto le detrazioni, sono stati eliminati.

Per le spese del 2008 resta per il contribuente la scelta da 3 a 10 anni del periodo nel quale spalmare la detrazione, mentre per quelle del 2009 e 2010 l'agevolazione dovrà essere distribuita in 5 annualità fiscali.

Per il 2009 e 2010, inoltre, va comunicata all'Agenzia delle Entrate la richiesta di detrazioni.

Il comma 6 emendato

Ecco il testo del comma 6, art. 29 del decreto anticrisi su cui la Camera ha votato la fiducia: *“Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

“Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007”.

“Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo”.

Dopo la votazione finale alla Camera, la legge di conversione del DL 185/08 passerà all'esame del Senato il prossimo 26 gennaio.

[Succ. >](#)

ULTIMO AGGIORNAMENTO (MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009 19:30)